

Sez. 1^ Civile, Sentenza n. 4148 del 26 Aprile 1999 (Rv. 525754)

*Presidente: Rocchi A. Estensore: Felicetti F. P.M. Martone A. (Conf.)
G. (C.) contro S. (B. ed altri)*

(Rigetta, App. Firenze, 22 dicembre 1997).

082056 FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE AL TRIBUNALE PER I MINORENNI - Impugnazione avverso la sentenza di primo grado - Rispetto del termine breve per appellare - Deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza - Necessità - Utilizzo della forma dell'atto di citazione - Conseguenze - Deposito nel termine suddetto dell'atto di citazione notificato - Necessità.

Al pari di quanto accade in tema di controversie in tema di dichiarazione giudiziale di paternità naturale di minori, anche nel procedimento previsto dall'art. 250, quarto comma, cod. civ., avente ad oggetto l'indagine sulla legittimità del rifiuto al secondo riconoscimento opposto dal genitore che per primo abbia riconosciuto il figlio, il termine breve per appellare è rispettato con il tempestivo deposito in cancelleria del ricorso entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, mentre, nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta con citazione a udienza fissa, il gravame deve considerarsi tempestivo e validamente proposto purché il deposito della citazione avvenga entro il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza, essendo detto deposito l'atto con il quale, nei procedimenti camerati, l'impugnazione è proposta.